

Invasione di parassiti Reato... a discrezione del giudice

Considerazioni sulla sentenza n. 499/2022 della Cassazione

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

L'invasione di parassiti in un alimento andrebbe valutata non tanto sul piano della loro quantità, quanto piuttosto su quello della nocività dell'invasione

12

Finalmente dalla Cassazione una pronuncia mirata su uno dei casi di "presunta" nocività dell'alimento previsti come reato dalla lettera d) dell'articolo 5 della legge 283/1962 ovvero per il caso di una sostanza alimentare "invasa da parassiti".

La sentenza è la n. 499/2022 della Sezione Penale III della Suprema Corte e riguarda un episodio di messa in vendita in un supermercato di "confezioni di 'funghi misti congelati con porcini' nei quali erano presenti forme parassitarie, costituite da larve di 'diptera', le quali rendevano l'alimento non accettabile dal punto di vista igienico".

Infatti, sia la prima analisi sia quella di revisione presso il laboratorio dell'Istituto Superiore di

Sanità avevano accertato "la presenza, su 100 grammi di prodotto, di 40 larve non vitali di 'diptera' di cui 22 di lunghezza di 2 mm, 17 di lunghezza tra i 2 e i 4 mm e 1 di lunghezza di 4 mm".

Diciamo subito che la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado (ammenda di 6.000 euro comminata dal Tribunale di Perugia), enunciando però principi non del tutto condivisibili.

L'"invasione" dei parassiti

Un primo tema affrontato in questa sentenza è rappresentato dalla determinazione della nozione di "invasione".

Banalmente, infatti, ci si potrebbe chiedere per configurare il reato in esame – descritto alla lettera d) dell'articolo 5 legge 283/1962 – quanti "parassiti" necessitino perché sia ravvisabile quell'"invasione" richiesta dalla norma.

Stando alla lettera del testo normativo ("invasa da parassiti") si deve forse concludere che un parassita "solitario" non costituisca "invasione" e quindi non consenta di ipotizzare il reato?

Al riguardo la Corte, nella sentenza in esame, riconosce che la norma (articolo 5, lettera d), "laddove fa riferimento alla nozione di "invasione" di parassiti impiega un elemento



quantitativo di contenuto non rigidamente predefinito. In effetti, 'invadere', secondo l'accezione comune, significa 'occupare in gran numero', 'affollare', 'riempire'".

"Ora, valutare se i parassiti abbiano 'occupato in gran numero', 'affollato' o "riempito" una sostanza alimentare è un apprezzamento che presenta margini di opinabilità", precisa la stessa Corte nella pronuncia in esame.

Perciò al riguardo la Corte conclude che "il giudizio se le sostanze alimentari possano definirsi come 'invase da parassiti', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera d), legge 283/1962, è un giudizio rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da compiere sulla base di una ponderazione di tutti gli elementi utili e sulla base di criteri non arbitrari".

Il giudice dovrebbe attenersi alle risultanze di un atto istruttorio di contenuto tecnico

Conclusione questa, però, a nostro sommo giudizio, non pienamente condivisibile per la parte che si rimette alla "discrezionalità" del giudice il quale invece, a parer nostro, dovrà attenersi alle risultanze di un atto istruttorio di contenuto tecnico, quale o un accertamento tecnico urgente (del Pubblico ministero) o una perizia (del GIP o del Tribunale), atto istruttorio che verifichi, caso per caso, la sussistenza o meno non tanto

dell'“invasione” sul piano numerico/quantitativo, quanto piuttosto la sua “nocività” per la salute del consumatore.

La “nocività” vero fulcro del reato

In effetti, il vero fulcro del reato in esame non è costituito – a nostro giudizio – dalla nozione “quantitativa” di “invasione”, ma è rappresentato (come del resto per le altre fattispecie esemplificate nel testo della lettera d) in esame) piuttosto dalla sua “nocività”. “Nocività” che, a seconda della specie di “parassiti” presenti caso per caso, immaginiamo, potrà certo dipendere pure dal numero dei parassiti (illegalmente) presenti nello specifico alimento, ma (nocività) che magari potrebbe scaturire pure dalla presenza di un semplice e “solitario” parassita.

Circostanza, questa della “nocività”, che però non potrà certamente stabilire il giudicante (giudice

monocratico o collegiale che sia) in virtù delle sue cognizioni di “scienza comune” e men che mai in base alle sue nozioni giuridiche e tanto meno ancora a mezzo della sua “discrezionalità”, ma circostanza (questa della “nocività”) che dovrà invece essere verificata – a parer nostro – con un apposito atto istruttorio di natura tecnica (perizia o accertamento tecnico urgente che sia), ovvero con un vero e proprio atto istruttorio che, naturalmente, sarà accompagnato dalle “garanzie difensive” previste dal codice a tutela dell'imputato in occasione di quelle attività istruttorie.

Come si vede, dunque, siamo ben lungi da quel “giudizio rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito” richiamato invece dalla Corte nella sentenza qui in esame.

In pratica, sia detto con il rispetto dovuto alla Suprema Corte di Cassazione, l'impressione è che, in questa vicenda, ancora una volta si sia “guardato al dito e non piuttosto alla luna”, come nella ben nota metafora.



Nocività concreta e non presunta

A questo punto però, per completezza di indagine, si impone anche un'ulteriore riflessione di cui invece non compare traccia nella sentenza in esame ed in verità neanche vi poteva comparire in quanto preclusa dalle norme processuali secondo cui l'impugnazione di una sentenza da parte dell'imputato non può portare alla contestazione a suo carico di un reato più grave di quello per il quale vi è stata condanna.

Una riflessione ulteriore che però, in sede di commento alla vicenda processuale in esame, non deve sfuggire alla nostra posizione di commentatori giuridici.

Ci stiamo riferendo alla configurabilità – nella fattispecie fin qui esaminata – di un altro e più grave reato rispetto a quello (articolo 5, lettera d), della legge 283/1962) per il quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Perugia, primo giudice della vicenda in esame.

Invero, come sopra abbiamo già ricordato, la norma della lettera d) in questione presuppone che la sostanza alimentare sia "comunque nociva" perché si configuri il reato e la condizione di "invasa da parassiti" è solo una delle possibili cause di questa "nocività" che il testo normativo esemplifica. Le altre, infatti, sono quelle dell'"insudiciamento" e dello "stato di alterazione".

Ed in realtà neppure si possono escludere altre forme di "nocività" dell'alimento oltretutto altre condizioni di "non conformità"



Controllo delle condizioni ambientali.

testo Saveris 2: Data logger WiFi per il monitoraggio di temperatura e umidità

- Ideale per sorvegliare tutta la cold chain alimentare
- I valori misurati vengono trasmessi tramite WiFi al Testo Cloud e documentati in modo sicuro
- Un allarme informa immediatamente delle violazioni dei limiti impostati

Testo SpA • Tel: 02/33519.1 • e-mail: info2@testo.it • www.testo.it



che rendano il prodotto alimentare “nocivo” in quanto idoneo a provocare una menomazione fisica o psico-fisica rispetto allo stato ordinario di “buona salute” del soggetto consumatore dell’alimento medesimo.

Ciò vuol dire, a parer nostro, che il vero presupposto per la configurabilità del reato in questione è proprio il requisito della “nocività” dell’alimento e che le varie ipotesi contenute nella stessa norma (alimento invaso da parassiti, insudiciato, alterato) sono solo delle esemplificazioni delle varie possibili origini della “nocività”. Nocività che, riteniamo, non può essere neppure “presunta” nei vari casi concreti della suddetta esemplificazione, ma che deve essere verificata in concreto, volta per volta, nei singoli casi: diversamente vi sarebbe il concreto pericolo di applicazioni inique ed incostituzionali della norma.

A conferma di ciò basti riflettere che vi sono – per esempio – nella comune esperienza quotidiana di ciascuno di noi casi di “insudiciamento”

dal valore esattamente opposto sul piano della “nocività”.

Premesso, infatti, che per “insudiciamento” dobbiamo intendere la presenza di un “corpo estraneo” nella composizione di un alimento, pensiamo allora, quale caso di sua concreta “nocività”, alla presenza di un “frammento di vetro” accidentalmente finito in una coppa di gelato ed ormai celato all’interno della sua massa.

A fronte di questo primo caso poniamo ora, quale esempio opposto di “assenza della nocività”, la condizione di “insudiciamento” dello stesso gelato nel caso in cui nella stessa coppa si rinvenga la presenza di un “capello”.

In entrambi i casi, dunque, siamo di fronte ad una condizione di “insudiciamento” dell’alimento in quanto in entrambi i casi vi è un “corpo estraneo” in una sostanza alimentare: in realtà, però, solo nel caso del “frammento di vetro” l’insudiciamento concretizza una condizione di “nocività” dell’alimento.

È palese allora, a parer nostro, che in questa esemplificazione la violazione dell'articolo 5, lettera d) si potrà contestare solo con riguardo all'"insudiciamento/frammento di vetro".

Chi ritenesse invece ipotizzabile il reato anche nel caso dell'"insudiciamento/capello" aderirebbe ad un'interpretazione della norma non solo iniqua, ma anche di dubbia (anzi, per noi, sicura) incostituzionalità in quanto in violazione del principio di "uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge" (articolo 3 della Costituzione) dal momento che verrebbero puniti con la stessa sanzione (per giunta di natura penale) due comportamenti di gravità sociale assolutamente diversi.

Per non incorrere in tale problematica di incostituzionalità, ci sembra inevitabile allora accedere ad un'interpretazione della norma (lettera d) dell'articolo 5 in esame) che limiti il reato ai soli casi di accertata "nocività" dell'alimento

collegata al suo "insudiciamento" o alla sua "alterazione" o alla sua "invasione di parassiti".

Il più grave reato degli articoli 444 e 452 del codice penale

Senonché, a questo punto, va ricordato che la sanzione penale per questa (come per le altre) violazione delle disposizioni dell'articolo 5 in esame va desunta dal testo del successivo articolo 6 della stessa legge 283/1962.

Ebbene, il detto articolo 6, in sede di comma terzo, per i reati di cui alle lettere d) ed h) del precedente articolo 5, prevede sì le pene dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da 2.582 a 46.481 euro, ma con la premessa "salvo che il fatto costituisca più grave reato". Dunque, per le fattispecie della lettera d) dell'articolo 5 il "più





grave reato" esiste ed è previsto dall'articolo 444 del codice penale nei seguenti termini:

«Articolo 444

Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51».

Norma, questa, che punisce chi distribuisce al consumo alimenti pericolosi/nocivi per la salute del consumatore più gravemente delle suddette norme degli articoli 5 e 6 sopra riportati: più gravemente non solo per l'entità delle pene, ma anche ed in primo luogo per la natura più grave – "delitto" – del reato previsto dall'articolo 444 del codice a fronte della più modesta "contravvenzione" quale invece è il reato configurato dalla legge 283/1962.

In realtà, quest'ultima rischia persino di restare

senza alcuna concreta possibilità di applicazione, almeno per la norma di cui alla lettera d) del suo articolo 5, ove si consideri che la distribuzione al consumo di alimenti pericolosi/nocivi per la salute del consumatore, oltre che a titolo di "dolo", ovvero in piena coscienza e consapevolezza da parte dell'autore della condotta illecita in questione, resta punito anche a titolo di "colpa" (ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero incapacità professionale dell'agente) ai sensi dell'articolo 452 dello stesso codice penale. In tal modo, resta pure coperto da questi due "delitti" l'ambito di applicazione delle ipotesi di reati contravvenzionali di cui agli articoli 5 e 6 sopra riportati.

È questo, diciamo così, un "peccato originale" della legge 283/1962 (sopravvenuta rispetto al codice penale del 1931), un "peccato originale" che purtroppo non ha trovato sinora nessun correttivo ad onta dei suoi ormai sessant'anni di vita. Nel caso definito dalla Cassazione con la sentenza sopra esaminata, possiamo dunque ragionevolmente concludere che in definitiva al venditore di "funghi porcini invasi da parassiti" poteva andare decisamente peggio, processualmente parlando.